

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 937

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro della difesa

(PREVITI)

dal Ministro dell'interno

(MARONI)

e dal Ministro degli affari esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(PAGLIARINI)

e col Ministro delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1184)

approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 settembre 1994*

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994,
n. 521, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle
Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale,
nonchè in missioni umanitarie all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonchè in missioni umanitarie all'estero.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 550, 28 febbraio 1994, n. 136, 29 aprile 1994, n. 258, e 30 giugno 1994, n. 422.

Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1994.

Disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria, del comune e della provincia di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle operazioni della missione umanitaria in Mozambico fino al 31 dicembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria nei territori del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.

Articolo 2.

1. Il personale di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 31 dicembre 1994.

Articolo 3.

1. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 231.628 milioni fino al 31 dicembre 1994, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1994: capitolo 1086 per lire 1.000 milioni; capitolo 1091 per lire 3.000 milioni; capitolo 1092 per lire 500 milioni; capitolo 1105 per lire 41.000 milioni; capitolo 1385 per lire 28.000 milioni; capitolo 1415 per lire 1.500 milioni; capitolo 1420 per lire 2.100 milioni; capitolo 1603/F per lire 600 milioni; capitolo 1802 per lire 3.000 milioni; capitolo 1872 per lire 10.000 milioni; capitolo 1878 per lire 2.000 milioni; capitolo 2000 per lire 1.000 milioni; capitolo 2002 per lire 2.700 milioni; capitolo 2102 per lire 43.000 milioni; capitolo 2103 per lire 500 milioni; capitolo 2104 per lire 26.841 milioni; capitolo 2107 per lire 10.000 milioni; capitolo 2503 per lire 20.378 milioni; capitolo 2802 per lire 10.000 milioni; capitolo 2804 per lire 13.500 milioni; capitolo 3001 per lire 7.000 milioni; capitolo 3101 per lire 2.000 milioni; capitolo 3204 per lire 2.009 milioni.

Articolo 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, sono prorogate per il personale impiegato in Mozambico fino al 31 dicembre 1994.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in lire 50.553,7 milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1994: capitolo 1076 per lire 680 milioni; capitolo 1105 per lire 16.680 milioni; capitolo 1802 per lire 4.200 milioni; capitolo 2102 per lire 25.193,7 milioni; capitolo 3001 per lire 3.800 milioni.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - PREVITI - MARONI -
MARTINO - BIONDI - DINI - PAGLIA-
RINI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

